

lare apposita convenzione con uno degli istituti di credito tesorieri della Regione, promuovendo le opportune intese con le competenti amministrazioni centrali dello Stato ai fini degli occorrenti collegamenti con i rispettivi sistemi informativi ovvero con gli uffici periferici dalle stesse dipendenti".

Ai fini della stipula della convenzione di cui al comma precedente si applica la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 13 giugno 1984, n. 39 ».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 930

Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990.

Iniziativa governativa: Nicolosi, Leanza Vincenzo.

Trasmesso il 22 novembre 1990.

D.D.L. n. 925

Cofinanziamento piani di settore.

Iniziativa governativa: Nicolosi, Leanza Vincenzo.

Trasmesso il 22 novembre 1990.

D.D.L. n. 928

Provvedimenti in favore dell'agricoltura siciliana.

Iniziativa parlamentare: Cristaldi ed altri.

Trasmesso il 22 novembre 1990.

D.D.L. n. 929

Riorganizzazione e potenziamento della cooperazione agricola.

Iniziativa governativa: Nicolosi, Leanza Vincenzo.

Trasmesso il 22 novembre 1990.

D.D.L. n. 933

Interventi a favore delle aziende agricole e zootecniche e norme per la ristrutturazione ed il potenziamento delle strutture cooperative e loro consorzi e finanziamenti dei programmi regionali di settore.

Iniziativa parlamentare: Parisi ed altri.

Trasmesso il 22 novembre 1990.

D.D.L. n. 937

Interventi urgenti a favore dell'agricoltura siciliana.

Iniziativa parlamentare: Stornello ed altri.

Trasmesso il 23 novembre 1990.

Discussi in Commissione nelle sedute n. 154 e n. 155 del 27 novembre 1990; nelle sedute n. 158 e n. 159 del 29 novembre 1990; n. 160 del 4 dicembre; nelle sedute n. 161 e n. 162 del 5 dicembre; nelle sedute n. 163 e n. 164 dell'11 dicembre; nella seduta n. 165 del 12 dicembre 1990.

Esitato un testo coordinato per la Commissione « Bilancio » nella seduta n. 167 del 18 dicembre 1990.

Restituito con il parere il 2 aprile 1991.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 182 del 9 aprile 1991.

Relatore di maggioranza: Angelo Errore.

Relatore di minoranza: Francesco Aiello.

Esaminato dall'Assemblea nella seduta n. 369 del 30 aprile 1° maggio 1991.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 370 dell'1-2 maggio 1991.

(91.20.927)

istituti per ciechi operanti in Sicilia, anche in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, il contributo annuo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152, quale modificato dall'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 55, in favore dell'Istituto dei Ciechi « Opere Riunite I. Florio - F. ed A. Salamone » di Palermo, è elevato per l'anno finanziario 1991 da lire 1.500 milioni a lire 4.000 milioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali dell'istituto di cui al comma 1, secondo quanto previsto dal suo statuto, approvato con regio decreto 4 maggio 1935, n. 937, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale in materia di assistenza, educazione, istruzione e riabilitazione dei minorati della vista.

3. La misura del contributo di cui al comma 1 per gli anni finanziari successivi al 1991 sarà determinata a norma dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 2.

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare all'Istituto dei ciechi « Opere Riunite I. Florio ed F. e A. Salamone », per l'anno finanziario 1991, un contributo straordinario di lire 6.200 milioni, da utilizzare per il restauro conservativo e la rifunionalizzazione dell'intero complesso edilizio, sede dell'Istituto medesimo.

2. Per l'utilizzazione del contributo, l'Istituto sarà obbligato a seguire le disposizioni contenute nella legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

3. L'erogazione della somma di cui al comma 1 avverrà nel modo seguente:

a) per il 20 per cento unitamente al decreto di concessione del finanziamento;

b) per il 20 per cento dopo la consegna dei lavori all'impresa esecutrice dei lavori;

c) per il 30 per cento allorché lo stato di avanzamento dei lavori avrà raggiunto l'aliquota del 50 per cento;

d) per il restante 30 per cento dopo l'approvazione da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione degli atti di collaudo.

Art. 3.

1. All'articolo 5 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52, è aggiunto il seguente comma:

« Le attrezzature tecnologiche di cui al terzo comma, atte alla riproduzione in "Braille" di testi in nero, in caso di comprovato bisogno, possono formare oggetto di prestito a scuole, enti ed istituzioni che ne facciano richiesta per periodi che saranno fissati nel regolamento di cui all'articolo 2 ».

2. All'articolo 6 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai non vedenti residenti in Sicilia da almeno tre anni un contributo pari al 90 per cento della spesa occorrente per l'acquisto di apparecchi "Optacon" o di altro più avanzato strumento, al fine di consentire

LEGGE 23 maggio 1991, n. 33.

Interventi concernenti la stamperia « Braille » dell'Unione italiana ciechi, operante in Sicilia, l'Istituto dei ciechi « Opere riunite I. Florio ed F. ed A. Salamone » e i centri di servizio culturale per non vedenti. Norme concernenti istituti scolastici, l'ISMIG, i soggetti portatori di handicap e provvidenze per i familiari delle vittime del traghetto « Moby Prince » e per marittimi sequestrati.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attesa che la Regione siciliana provveda ad emanare norme organiche e definitive concernenti gli

la lettura di segni grafici convenzionali di qualsiasi formato e su qualsiasi tipo di carta»;

b) alla fine del secondo comma sono aggiunte le seguenti parole: «o degli altri strumenti di lettura di cui al primo comma».

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, a decorrere dall'anno finanziario 1991, l'ulteriore spesa di lire 50 milioni.

Art. 4.

1. I consigli di amministrazione degli istituti dei ciechi Florio e Salamone di Palermo e Ardizzone Gioeni di Catania, i consigli degli istituti professionali dei ciechi per l'industria e l'artigianato Florio - Salamone di Palermo e Ardizzone Gioeni di Catania ed i comitati di gestione dei centri regionali di servizio culturale per non vedenti, di cui alla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52, sono integrati da quattro rappresentanti designati dal consiglio regionale dell'Unione italiana ciechi.

2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge ed alla scadenza dei consigli di amministrazione di istituti e di comitati di gestione, richiede alle istituzioni designatarie i propri rappresentanti.

3. Qualora le istituzioni competenti non provvedano nel termine di trenta giorni dalla richiesta, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione procede alla designazione dei componenti dei suddetti organi mediante commissario *ad acta*.

Art. 5.

1. L'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — 1. La gestione degli istituti di cui all'articolo, 1 eccezion fatta per le scuole medie annesse agli istituti medesimi, è affidata ad un consiglio di amministrazione formato nei modi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7.

2. Per gli organi di gestione di cui alla presente legge trovano applicazione gli articoli 9 e 10 della legge regionale 17 aprile 1965, n. 9, e successive modifiche.

3. Ai componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi dei revisori degli istituti di cui al presente articolo nonché ai componenti dei comitati di gestione dei centri regionali di servizio culturale per non vedenti di cui alla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52, spettano le indennità previste dal decreto del Presidente della Regione 28 gennaio 1988, contenente norme di modifica al decreto del Presidente della Regione 30 luglio 1986, concernente indennità spettanti agli organi individuali ed ai componenti di organi collegiali di enti regionali ».

Art. 6.

1. Il collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 5 è nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, ed è composto da tre membri:

a) un magistrato della Corte dei conti, che lo presiede;

b) un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze;

c) un dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

2. I membri del collegio dei revisori, effettivi e supplenti, durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati.

Art. 7.

1. Il contributo previsto dal primo comma dello articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1984, n. 93, è incrementato, per l'anno finanziario 1991, di lire 3.000 milioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato anche al trasferimento della sede operativa tecnica della stamperia a Catania, nonché all'acquisto dei locali e degli speciali impianti ed arredi necessari al suo funzionamento.

Art. 8.

1. Nelle more dell'approvazione di una legge organica per il riordino dell'ente, l'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere all'Istituto siciliano dei mutilati ed invalidi di guerra (I.S.M.I.G.) un contributo straordinario per il 1991 di lire 8.000 milioni destinato al ripianamento delle passività pregresse.

2. A decorrere dall'anno 1991, al fine di erogare allo I.S.M.I.G. un contributo complessivo annuo di lire 1.000 milioni per il funzionamento dell'Istituto medesimo, il capitolo 19006 del bilancio della Regione è incrementato di lire 200 milioni.

Art. 9.

1. Al personale dipendente dall'I.S.M.I.G. si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali per i dipendenti degli enti locali territoriali. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione dell'Istituto provvede ad adeguare, in conformità, il regolamento organico del personale.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 vanno disciplinati, con appositi regolamenti, il servizio di tesoreria e quello di economato.

Art. 10.

1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, di concerto con l'Assessore regionale per la sanità, è consentito il comando presso l'Assessorato regionale degli enti locali di tre dipendenti dell'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra.

Art. 11.

1. L'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — 1. L'Assessore regionale per gli enti locali, allo scopo di consentire all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, operante in Sicilia, il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, è autorizzata a concedere al comitato regionale della

Sicilia dell'ente medesimo un contributo annuo elevato a lire 500 milioni, a decorrere dall'anno finanziario 1991.

2. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'erogazione del contributo, gli uffici dell'ente di cui al comma 1 presentano all'Assessorato regionale degli enti locali una relazione sui criteri di utilizzazione della somma assegnata ».

2. La legge regionale 30 dicembre 1980, n. 157, è abrogata.

Art. 12.

1. Per quanto non disciplinato dalle disposizioni della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, in tema di funzioni della provincia regionale, compete alla provincia regionale provvedere alla assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili, curando anche il mantenimento degli stessi presso appositi istituti per ciechi e per sordomuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, della formazione ed istruzione professionale e, se richiesto e sussistendo lo stato di povertà, del conseguimento di altro titolo di istruzione media di secondo grado, musicale, artistica ed universitaria.

2. All'articolo 16, comma 1, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, dopo la lettera *i* è aggiunta la seguente:

« *l*) dal regio decreto 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 ».

3. E' abrogato l'articolo 49 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

Art. 13.

1. Dal 1° gennaio 1988 il corrispettivo previsto dallo articolo 5 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, è aumentato a lire 12.000. Per gli anni successivi lo stesso è adeguato con provvedimento dell'Assessore regionale per gli enti locali, computando annualmente l'indice di rivalutazione Istat per l'anno precedente, nonchè il maggior onere derivante dall'applicazione dei contratti nazionali di lavoro relativi al personale con qualifica di autista e ausiliario di assistenza adibito all'attività di trasporto dagli enti, istituti ed associazioni che operano in regime di convenzione.

2. Per le giornate di assenza degli assistiti i comuni sono autorizzati a corrispondere l'80 per cento dei corrispettivi, fino ad un massimo del 25 per cento in rapporto all'impegnativa.

3. Gli oneri relativi al servizio di trasporto faranno carico a quote attribuite ai comuni sul fondo di cui all'articolo 44 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

4. Entro il limite massimo stabilito ai sensi del comma 1 i comuni determinano i corrispettivi per il trasporto dei soggetti nei centri di riabilitazione, tenendo conto degli elementi di costo correlati alle distanze da coprire per l'accesso degli handicappati ai centri di riabilitazione medesimi.

5. Gli elementi di costo di cui al comma 4 si applicano ai servizi di trasporto resi al di fuori del comune sede del centro di riabilitazione.

6. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 18 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, sono sostituiti dai seguenti:

« Per l'impiego dei fondi di cui all'allegata tabella si procede sulla base di appositi piani di utilizzo predisposti dagli assessori regionali competenti.

I piani di cui al comma precedente sono approvati con delibera della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana.

L'Assessore regionale per la sanità promuove incontri periodici con gli assessori regionali interessati, al fine di coordinare e verificare le attività previste dalla presente legge.

La procedura di cui al presente articolo non si applica alle spese correnti ».

7. Al piano triennale degli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap per il periodo 1986-88, allegato alla legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

— al paragrafo *Equipos pluridisciplinari*

al primo comma, alla lettera *a* aggiungere dopo « un terapeuta della riabilitazione », « un tecnico di audiometria »;

— al paragrafo *iscrizione all'albo*

al dodicesimo comma: sostituire « di effettuazione della verifica stessa » con « di notifica dell'atto di diffida »;

alla lettera *a* sostituire « 90 giorni » con « un anno »;

alla lettera *c* sostituire « due anni » con « tre anni »;

— al paragrafo *Direttive ai comuni per gli interventi di aiuto domestico, di sostegno economico e di assistenza abitativa alle famiglie*

Lettera A:

— *Condizioni da verificare per l'adozione della delibera comunale*: sono soppresse le parole da « non siano titolari » sino a « 1981 »;

— *Limiti di reddito*:

è aggiunto il seguente periodo: « Il predetto limite di reddito è aumentato del 20 per cento per ogni unità familiare oltre la terza »;

— *Partecipazione del nucleo familiare convivente e del soggetto handicappato alla spesa occorrente per l'espletamento del servizio*:

sostituire interamente con:

— « nella misura del 20 per cento quando il reddito complessivo, ivi compresa la maggiorazione del 20 per cento applicabile ad ogni unità familiare oltre la terza, non superi una volta e mezza il reddito medesimo;

— nella misura del 50 per cento in presenza di reddito eccedente il predetto limite ».

Lettera B:

— *Condizioni da verificare per l'emanazione della delibera comunale*:

sono soppresse le parole da « non siano titolari » sino a « 18 anni »;

— *Limiti di reddito del nucleo familiare e/o affidatario*

sono aggiunte le parole seguenti: « Il predetto limite è aumentato del 20 per cento per ogni unità familiare oltre la terza ».

8. Anche per quanto riguarda le diffide già notificate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i termini di cui al comma 7.

9. Le disposizioni di cui alla presente legge continueranno ad avere applicazione anche negli esercizi successivi, salvo diverse previsioni dei piani triennali.

Art. 14.

1. In favore di ciascun nucleo familiare dei siciliani vittime o dispersi nel disastro navale del traghetto *Moby Prince*, avvenuto il 10 aprile 1991 al largo del porto di Livorno, è concesso un contributo straordinario di lire 50 milioni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è incrementato di lire 10 milioni per ciascuno dei figli delle vittime o dei dispersi che non fosse maggiorenne alla data dello evento.

3. Le somme per il pagamento dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono accreditate dal Presidente della Regione ai sindaci dei comuni di residenza dei beneficiari. I sindaci provvedono ad erogarli previa presentazione di apposita istanza documentata da parte degli interessati.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni.

Art. 15.

1. Per far fronte agli oneri necessari per il rilascio dei marittimi imbarcati sui natanti Massimo e Giovanni XXIII sequestrati dalle autorità libiche l'8 giugno 1990, il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare la spesa di lire 100 milioni, previa intesa con gli organi competenti del Ministero degli esteri.

2. Per ciascuno dei natanti di cui al comma 1 è altresì autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 50 milioni da destinare ai rispettivi armatori.

3. Le somme di cui al comma 2 sono versate dal Presidente della Regione al comune di Siracusa, il quale provvede ad erogarle previa presentazione di documentata istanza degli interessati.

Art. 16.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1991, pari a lire 21.050 milioni, si fa fronte quanto a lire 14.800 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e quanto a lire 6.250 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. Il predetto onere e quello di lire 1.000 milioni ricadente negli esercizi finanziari 1992 e 1993 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 07.09 - Attività ed interventi non inseriti nei progetti strategici.

Art. 17.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 maggio 1991.

Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione
Assessore regionale per gli enti locali
Assessore regionale per la sanità

NICOLOSI
LOMBARDO
LA RUSSA
ALAIMO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dello art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti.

Nota all'art. 1, primo comma:

Il Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 10 giugno 1985, reca « Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione ».

L'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152, modificato dall'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 55, prevede un contributo annuo in favore dell'Istituto per ciechi Opere Pie riunite « I. Florio - F. e A. Salamone » di Palermo e dell'Istituto per ciechi Opera Pia « Tommaso Ardizzone Gioeni » di Catania.

Nota all'art. 2, secondo comma:

La legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 18 del 2 maggio 1985, reca « Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia ».

Nota all'art. 3, primo comma:

Il testo dell'art. 5 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52, recante « Istituzione di centri di servizio culturale per non vedenti », a seguito delle modifiche apportate dalla norma annotata, è il seguente:

« La frequenza a ciascun centro è gratuita ed aperta a tutti i non vedenti.

I corsi di addestramento di cui al n. 1 dell'art. 3 hanno la durata necessaria per l'apprendimento dell'uso dell'« Optacon » e, comunque, non superiore a tre mesi.

Detti corsi possono anche svolgersi, su deliberazione del Comitato di cui al precedente art. 1, presso i Comuni che ricadono nella competenza dei singoli centri. L'ammissione al corso avviene su istanza degli interessati, indirizzata al Comitato di gestione.

Le registrazioni ed i libri di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 3 sono normalmente consultati dagli utenti presso il centro. Tuttavia, in caso di comprovato bisogno, tali strumenti possono formare oggetto di prestito per periodi che saranno fissati nel regolamento di cui all'art. 2.

« Le attrezzature tecnologiche di cui al terzo comma, attente alla riproduzione in « Braille », di testi in nero, in caso di comprovato bisogno, possono formare oggetto di prestito a scuole, enti ed istituzioni che ne facciano richiesta per periodi che saranno fissati nel regolamento di cui all'articolo 2 ».

Nota all'art. 3, secondo comma:

Il testo dell'art. 6 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52, recante « Istituzione di centri di servizio culturale per non vedenti », a seguito delle modifiche apportate dalla norma annotata, è il seguente:

« L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere ai non

vedenti residenti in Sicilia da almeno tre anni un contributo pari al 90 per cento della spesa occorrente per l'acquisto di apparecchi "Optacon" o di altro più avanzato strumento, al fine di consentire la lettura di segni grafici convenzionali di qualsiasi formato e su qualsiasi tipo di carta ».

Per la concessione del contributo gli utenti dovranno avanzare apposita istanza al Comitato di gestione del centro, il quale provvederà ad inoltrarla all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione munita dell'attestazione dell'idoneità del richiedente all'uso dell'« Optacon » o degli altri strumenti di lettura di cui al primo comma.

L'Assessorato, nei limiti degli appositi stanziamenti, accoglie le istanze sulla base di una graduatoria che tenga conto del reddito del richiedente, della composizione familiare e della data di presentazione della domanda ».

Nota all'art. 5:

— La legge regionale 5 settembre 1990, n. 34, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 42 dell'8 settembre 1990, reca « Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica ».

— Il testo degli articoli 9 e 10 della legge regionale 17 aprile 1965, n. 9, recante « Modifiche alle leggi 31 gennaio 1957, n. 10, 1° agosto 1953, n. 43 e 31 marzo 1959, n. 10 e disposizioni relative alle scuole ed agli istituti di istruzione artistica e tecnica », è il seguente:

« 9. Gli istituti di istruzione artistica nonchè le scuole e gli istituti di istruzione tecnica femminile sono dotati di personalità giuridica, e sono sottoposti alla vigilanza dell'Assessorato della pubblica istruzione. Ai fini fiscali sono equiparati alle amministrazioni regionali.

10. L'esercizio finanziario delle scuole e degli istituti di cui al precedente articolo è corrispondente a quello della Regione.

Il finanziamento annuale avviene in due soluzioni semestrali anticipate.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo delle scuole e degli istituti medesimi sono sottoposti alla approvazione della amministrazione tutoria. Il conto consuntivo viene trasmesso agli organi di controllo per la dichiarazione di regolarità.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa di ciascuna scuola e istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno nominato dal Presidente della Regione e uno dall'Assessorato della pubblica istruzione ».

— Il decreto del Presidente della Regione 28 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 10 del 27 febbraio 1988, reca « Modifiche al D.P. 30 luglio 1986, concernente indennità spettanti agli organi individuali ed ai componenti di organi collegiali di enti regionali ».

Il decreto del Presidente della Regione 30 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 43 del 23 agosto 1986, reca « Indennità spettanti agli organi individuali ed ai componenti di organi collegiali di enti regionali ».

Nota all'art. 7, primo comma:

— L'art. 1 della legge regionale 16 novembre 1984, n. 93, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 51 del 24 novembre 1984, recante « Interventi per la stamperia Braille dell'Unione Italiana dei ciechi, operante in Sicilia », eleva il contributo annuo previsto dall'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 per il funzionamento della stamperia Braille di cui agli artt. 7 e 8 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52, finalizzando detto contributo prevalentemente alla stampa di libri e materiale didattico per gli alunni della scuola dell'obbligo.

Nota all'art. 11:

— La legge regionale 25 novembre 1975, n. 72, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 53 del 29 novembre 1975, reca « Assegnazione di un contributo agli organi dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, operanti in Sicilia ».

— La legge regionale 30 dicembre 1980, n. 57, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 1 del 3 gennaio 1981, reca « Modifica della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72, riguardante l'assegnazione di un contributo agli organi dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, operanti in Sicilia ».

Nota all'art. 12, primo comma:

— La legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 11 — S.O. — dell'8 marzo 1986, reca « Istituzione della provincia regionale ».

Nota all'art. 12, secondo comma:

— Il testo del primo comma dell'art. 16 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, recante « Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia », a seguito delle modifiche apportate dalla norma annotata, è il seguente:

« I comuni, singoli od associati, sono titolari delle funzioni in materia socio-assistenziale previste:

- a) dalla presente legge;
- b) dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, e successive modifiche;
- c) dalla legge regionale 24 luglio 1978, n. 21;
- d) dalla legge regionale 14 settembre 1979, n. 214;
- e) dalla legge regionale 14 settembre 1979, n. 215;
- f) dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 68;
- g) dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 87;
- h) dalla legge regionale 21 agosto 1984, n. 64;
- i) dal D.P.R. 13 maggio 1985, n. 245, salvo le previsioni del successivo art. 17, secondo comma.
- l) dal regio decreto 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 ».

Nota all'art. 13, primo comma:

— Il testo dell'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, recante « Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap i sensi della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 », è il seguente:

« E' stanziata, a carico dell'esercizio finanziario 1986, la somma di lire 4.000 milioni da destinare alla concessione di contributi ai comuni di residenza degli assistiti, i quali sono autorizzati ad erogare agli enti, istituzioni ed associazioni che svolgono attività di riabilitazione a favore dei soggetti portatori di handicap, sulla scorta dei prospetti trimestrali vistati dalle unità sanitarie locali con cui gli stessi sono convenzionati, la retta di lire 10.000 *pro-die* per ogni assistito munito di regolare impegnativa rilasciata dall'unità sanitaria locale di competenza, a copertura del servizio di trasporto erogato. La liquidazione viene effettuata con le modalità previste dall'art. 22, secondo comma, della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, procedendo al saldo entro il trimestre successivo. In ordine al servizio di trasporto la retta verrà erogata fino a quando i comuni non saranno in grado di organizzare direttamente il servizio che potranno pure dare in convenzione ».

Nota all'art. 13, terzo comma:

— L'art. 44 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, istituisce il Fondo regionale per gli interventi ed i servizi socio-assistenziali, destinati al finanziamento dei servizi socio-assistenziali svolti sia a livello associato che di singolo comune.

Nota all'art. 13, sesto comma:

— Il testo dell'art. 18 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, recante « Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap i sensi della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 », a seguito delle modifiche apportate dalla norma annotata, è il seguente:

« Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate le spese previste nell'allegata tabella A.

Per l'impiego dei fondi di cui all'allegata tabella si procede sulla base di appositi piani di utilizzo predisposti dagli assessori regionali competenti.

I piani di cui al comma precedente sono approvati con delibera della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana.